



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CENTINAIO, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT,
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2013

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole
e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sport rappresenta un fenomeno sociale che ha svolto, ed ancora oggi svolge, un ruolo fondamentale per la formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale del singolo, con effetti positivi sulle capacità di apprendimento. Lo sport è una delle attività che da sempre ha contribuito a promuovere uno stile di vita positivo, consentendo ai giovani di esprimere le loro inclinazioni e la loro personalità, di sviluppare un'attitudine alla cura del corpo, anche sotto il profilo dell'educazione alimentare, di promuovere uno spirito partecipativo ed incline alla sana competizione destinato ad agevolare la vita ed il lavoro in gruppo. I valori di onestà e solidarietà impliciti nell'attività sportiva offrono, infatti, uno stimolo fondamentale per prevenire le tendenze disgreganti comuni nella società contemporanea, particolarmente evidenti nel fenomeno del bullismo, favorendo il consolidamento di uno spirito di comunione e fraternità sempre più indispensabile per l'integrazione sociale e culturale, contrastando le devianze della discriminazione e dell'intolleranza.

Tali rilievi trovano specifici riscontri anche a livello internazionale e comunitario, come confermato dalla Dichiarazione sullo sport, adottata dalla Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea ad Amsterdam, nel 1997, ove si sottolinea la rilevanza sociale dello sport, evidenziando il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone (Trattato di Amsterdam). L'Unione europea ha da tempo mostrato una particolare attenzione al tema della funzione educativa e sociale dello sport, con particolare ri-

guardo alle scuole, occupandosi di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali. È quanto viene previsto dalla relazione sul ruolo dello sport nell'educazione, presentata dalla Commissione per la cultura e l'istruzione al Parlamento europeo il 30 ottobre 2007. Nella relazione, in particolare, si incoraggiano gli Stati membri ad ammodernare e migliorare le loro politiche in materia di educazione fisica, anche attraverso un ampliamento dell'orario scolastico, assicurando un equilibrio tra le attività fisiche ed intellettuali nelle scuole, investendo nelle strutture sportive di qualità, prendendo misure adeguate per rendere accessibili a tutti gli studenti i centri sportivi e i corsi di sport nelle scuole e prestando particolare attenzione ai bisogni degli studenti disabili. Tale impegno deve coinvolgere un'ampia gamma di attività sportive, affinché ogni studente possa avere una vera e propria opportunità di partecipare a varie discipline.

Rispetto agli obiettivi indicati come prioritari dall'Unione europea, il nostro Paese vanta una tradizione di primario rilievo nel settore dell'attività sportiva agonistica studentesca, che tuttavia, nell'ultimo decennio, ha subito una radicale interruzione.

Il riferimento è agli originari Giochi della gioventù, istituiti il 3 settembre 1968 dall'allora Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) Giulio Onesti, con lo scopo di arginare il diffuso disagio sociale giovanile, creando un momento di interazione all'interno delle scuole attraverso la disciplina sportiva. Uno dei meriti fonda-

mentali e indiscutibili dei Giochi della gioventù è stato quello di aver introdotto nell'ambito della scuola una forte sensibilizzazione nei confronti dell'attività sportiva, intesa come mezzo insostituibile nella formazione dei giovani, fin dalla scuola primaria. I Giochi della gioventù, fin dalla loro creazione, hanno svolto un'azione nella capillare diffusione di un sano spirito sportivo e competitivo e, nello stesso tempo, nella rilevazione di numerosi talenti destinati ad arricchire considerevolmente le fila dello sport nazionale.

A partire dal 1998, tuttavia, lo svolgimento di tale manifestazione si è interrotto a causa della contestuale istituzione dei Giochi sportivi studenteschi, diretta conseguenza di un rinnovato protocollo d'intesa tra CONI e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La nuova manifestazione, tuttavia, ha alterato lo spirito originario dei Giochi della gioventù, subordinando l'evento sportivo all'adesione dei singoli istituti scolastici e dei docenti di educazione fisica alla pratica delle discipline sportive in ambito di istituto. I Giochi sportivi studenteschi, essendo destinati solo agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, hanno perso il loro scopo originario di strumento di avviamento alla disciplina sportiva, fin dall'infanzia.

La situazione non è migliorata quando, nel 2007, sono stati ripristinati i Giochi della gioventù che, del progetto originario, condividono solo il nome. È un'iniziativa che appare preordinata solo ad una generalistica attività pedagogica degli studenti attraverso lo sport utilizzato come gioco. In quanto tale, si tratta di un progetto che appare pienamente condivisibile, se limitato ai primi tre anni della scuola primaria, nella fase cioè in cui il bambino deve ancora acquisire una piena conoscenza del proprio corpo, consolidando una maturazione nei rapporti interpersonali proprio attraverso l'attività motoria e il gioco.

La frammentazione tra i Giochi sportivi studenteschi e i Giochi della gioventù, inoltre, ha, nei fatti, ostacolato l'attuazione e la diffusione sul territorio nazionale delle due iniziative, con conseguente dispersione delle risorse finanziarie.

Per queste ragioni, è necessario ripensare radicalmente l'attuale approccio allo sport nelle scuole, consentendo effettivamente ai giovani di accedere alle diverse discipline sportive a seconda delle proprie attitudini all'interno degli istituti scolastici, sollevando le famiglie da ostacoli di ordine economico e sociale.

Tale riforma rende opportuno confermare, per i primi tre anni della scuola primaria, l'impianto delineato dagli attuali Giochi della gioventù, come forma di «gioco-sport» rivolto all'intera classe e preordinato anche alla socializzazione e all'integrazione scolastica.

A partire dal quarto anno della scuola primaria, viceversa, si rende necessario introdurre un nuovo sistema di cooperazione tra gli istituti scolastici, le federazioni sportive e il CONI, con il duplice intento di inserire strutturalmente lo sport come attività extracurricolare scolastica e di porre le condizioni perché si diffonda la pratica sportiva anche per quelle discipline considerate, ad oggi, «minori».

L'intento di questo nuovo percorso di cooperazione deve essere differenziato tra gli ultimi due anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Nel primo caso, la collaborazione tra scuole e federazioni sportive deve essere finalizzata a consentire agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta l'apprendimento dei fondamentali della disciplina sportiva e l'avviamento alla pratica agonistica. Per le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado, viceversa, essa deve essere finalizzata alla promozione di una preparazione progredita nella disciplina sportiva, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

A compimento dell'attività sportiva svolta nel corso dell'anno scolastico, gli studenti saranno coinvolti nei nuovi Giochi della gioventù, diversamente articolati a seconda dell'età dei partecipanti e del tipo di disciplina praticato. In particolare, i nuovi Giochi della gioventù si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata Giovani in gioco, è riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è preordinata ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni; i giochi si svolgono in un'unica fase provinciale. La seconda sezione, denominata nuovi Giochi della gioventù, è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge nelle tre fasi provinciale, regionale e nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

L'organizzazione dei giochi è delegata alla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri e del CONI, cui spetta il compito di coordinare sull'intero territorio nazionale lo svolgimento delle competizioni. A livello territoriale, è inoltre prevista l'istituzione di apposite Commissioni organizzatrici regionali.

L'esigenza di garantire un elevato livello tecnico alle competizioni relative ai nuovi Giochi della gioventù impone di vincolare la scelta delle sedi di svolgimento delle manifestazioni agli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nella disciplina oggetto di competizione.

Al termine della fase nazionale dei nuovi Giochi della gioventù, è previsto un momento celebrativo, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, rivolto agli studenti iscritti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado che siano risultati vincitori nella propria disciplina.

Tali vincitori, iscritti in un apposito annuario curato dalla Presidenza della Repubblica, sono ammessi di diritto alle selezioni per la partecipazione alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Nel 2010 si svolsero, per la prima volta, a Singapore, le Olimpiadi della gioventù, dedicate ai ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni, e coinvolsero ventisei discipline sportive, 205 comitati olimpici nazionali, 3.600 atleti ed oltre 500.000 spettatori. È importante evidenziare il legame naturale esistente tra i nuovi Giochi della gioventù e le Olimpiadi della gioventù, come momenti finalizzati a coinvolgere i giovani, nelle diverse fasi della loro crescita, attraverso i pilastri dello sport, della cultura e dell'istruzione. Quanto alle finalità educative dell'attività sportiva, il presente disegno di legge intende vincolare i giovani coinvolti nei nuovi Giochi della gioventù al conseguimento di un percorso scolastico di profitto, richiedendo ai fini della partecipazione alle competizioni il raggiungimento della sufficienza in tutte le materie.

Particolare rilievo assume inoltre, ai fini del conseguimento degli obiettivi ispiratori dell'iniziativa, l'istituzione di un'apposita sezione dei nuovi Giochi della gioventù, dedicata alle persone diversamente abili. È ormai diffusa, infatti, la consapevolezza dell'importanza che lo sport può assumere per i disabili non solo quale strumento di recupero psico-fisico, ma anche quale mezzo di integrazione sociale. Grazie all'istituzione della Federazione italiana sport disabili, ormai in tutte le regioni italiane esistono società sportive affiliate in grado di avvicinare i giovani portatori di *handicap* alle attività sportivo-agonistiche.

Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative e degli eventi di cui al presente disegno di legge sono computati in complessivi 40 milioni di euro annui, cui si intende provvedere attraverso l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di

un apposito Fondo per lo svolgimento dei nuovi Giochi della gioventù.

Infine, il presente disegno di legge prevede che, in sede di prima attuazione, sia avviata una sperimentazione in una provin-

cia per ciascuna regione, al fine di valutare le modalità organizzative più adeguate a consentire la tempestiva messa a regime del nuovi Giochi della gioventù.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed obiettivi)

1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.

Art. 2.

(Istituzione dei nuovi Giochi della gioventù)

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, pre-

siede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 3.

(Organizzazione dei Giochi)

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuare le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a li-

vello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 4.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi)

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* forma-

tivo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché individuano, anche consorzandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2014-2016.

2. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e delle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le attività di cui all'articolo 4 della presente legge sono realizzate dagli istituti scolastici avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti privati e pubblici, enti locali, province, regioni, fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, valutati in 40 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 7.

(Sperimentazione)

1. Nel primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato in via sperimentale un progetto pilota dei Giochi della gioventù, da svolgersi in una provincia per ciascuna regione.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il CONI, individua le province interessate al progetto di cui al comma 1.

3. I dati relativi alla partecipazione degli studenti al progetto di cui al comma 1, nonché i risultati conseguiti, sono pubblicati in un'apposita relazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il CONI, da trasmettere, entro trenta giorni dalla data di approvazione, alle Commissioni parlamentari competenti.